Ufficio Atti Normativi

REGOLAMENTO RECANTE LE NORME PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 109/1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

(Emanato con D.R. n. 1082/98-99 del 19.05.1999, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 luglio 1999)

Art. 1

L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un fondo di Ateneo per le finalità di cui all'art. 18 della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

Il fondo di cui all'art. 1 è riferito alla sola progettazione esecutiva e, comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, con esclusione di tutte le altre attività connesse all'esecuzione dei lavori stessi, compresa la eventuale redazione di perizie di variante o suppletive.
Il personale destinatario del compenso è individuato tra coloro che hanno concorso o comunque contribuito alla formazione degli elaborati progettuali, ovvero degli atti di pianificazione.

Art. 3

La ripartizione del fondo è disposta dal Direttore Amministrativo previa apposita relazione del responsabile dell'Area degli Affari generali e degli Interventi edilizi.
Tale ripartizione è effettuata sulla base di una graduazione percentuale del fondo, oscillante tra una quota minima ed una massima, che tiene conto del grado di responsabilità connesso all'attività espletata.

Art. 4

Il fondo è attribuito, per ogni singola opera o atto di pianificazione, secondo la seguente ripartizione:

1. coordinatore unico: dall'1% al 5%;
2. responsabile del procedimento dal 5% al 10%;
3. tecnici che hanno redatto il progetto o l'atto di pianificazione (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione o dell'atto di

pianificazione firmando i relativi elaborati): dal 50% al 64%;

4. collaboratori (tecnici che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto o dell'atto di pianificazione, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto 3) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale: dal 25% al 39%;
5. altri dipendenti che hanno contribuito al progetto o all'atto di pianificazione pur non sottoscrivendone gli elaborati: dal 5% al 10%. A decorrere dal 1999, la quota di cui al presente punto 5) confluirà nel progetto di sperimentazione della struttura.

Torna ad inizio documento

Torna al Sommario Altri Regolamenti